

# COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)  
Piazza Vittoria Veneta n. 1



[www.comune.moliterno.pz.it](http://www.comune.moliterno.pz.it)

## Ufficio del Segretario Comunale

### Relazione istruttoria sull'affidamento del servizio di gestione della Piscina Comunale

La presente relazione viene redatta sulla base dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179 del 18/12/2012 convertito nella Legge 17/12/2012 n.221 che recita: "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La giurisprudenza amministrativa (a titolo esemplificativo TAR Umbria – sez. I<sup>a</sup> - 19/01/2011 sent. n. 12; Consiglio di Stato – V<sup>a</sup> sez. 6/12/2007 n. 6276;) ritiene che l'affidamento del servizio di gestione della piscina comunale costituisca servizio pubblico locale.

I riferimenti normativi in materia di gestione degli impianti sportivi, sono da ravvisarsi nell'art. 90, comma 25 della legge 289/2002 che testualmente recita: "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento."

nonché nell'art. 5 della legge regionale di Basilicata n. 26 del 1°/12/2004, così come aggiornata e coordinata con la legge regionale 28/12/2007 n. 28 – **Nuove norme in materia di sport** che all'art. 5 dispone: *i comuni singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale e in quello annuale:*

- a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, provvedono alla realizzazione di impianti e di attrezzature di interesse comunale. Provvedono altresì alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante convenzioni da stipularsi prioritariamente con società ed associazioni sportive dotate di personalità giuridica, affiliate al CONI ed accreditate (o i cui soci siano accreditati) nella medesima disciplina sportiva nonché con soggetti privati.

Dalla lettura delle norme si evince che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad indire una procedura selettiva improntata ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e ciò risulta confermato dal contenuto della legge statale secondo cui l'Ente territoriale, nell'affidare la gestione degli impianti, debba comunque predeterminare criteri per

*Comune di Moliterno Ufficio del Segretario Comunale*

l'individuazione degli affidatari(a titolo esemplificativo: TAR Lombardia – Milano – sez. III<sup>a</sup> - sentenza 20/12/2005 n. 5633).

Alla luce della normativa di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 179 del 18/12/2012 convertito nella Legge 17/12/2012 n.221 quindi, le P.A. devono esplicitare:

- a) Le ragioni che hanno indotto le Amministrazioni a ricorrere al mercato, esternalizzando la gestione, previa individuazione di operatori mediante procedure ad evidenza pubblica;
- b) La sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta;
- c) La specificazione degli obblighi di servizio prescelti e le eventuali compensazioni;

Risulta all'uopo un breve excursus sulla materia dei servizi pubblici di rilevanza economica, la cui disciplina è stata innovata continuamente negli ultimi anni.

L'art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n.112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133 e s.m.i., è stato eliminato dall'ordinamento giuridico a seguito del referendum: in particolare l'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza 21/07/2011, con la pubblicazione nella G.U. del DPR 18/7/2011 n. 113.

L'abrogazione dell'art. 23 bis ha determinato l'abrogazione del DPR 168/2010 attuativo dello stesso: il DPR a sua volta aveva abrogato alcuni commi (5,5bis,6,7,8 e 9 escluso il primo periodo, 14,15bis,15ter e 15quater del D.Lgs.267/2000).

Il D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i. (art.4) ha colmato il vuoto normativo disciplinando nuovamente la materia dei servizi pubblici.

La suddetta normativa ha sostanzialmente riprodotto e reintrodotta nell'ordinamento giuridico quella cancellata dal referendum popolare.

In conseguenza di ciò la Corte Costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 199 del 2012, l'illegittimità costituzionale dell'art.4 in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Dal venir meno della normativa nazionale, è conseguita l'immediata applicabilità nell'ordinamento italiano, della normativa comunitaria.

La normativa comunitaria prevede n. 3 forme di gestione dei servizi pubblici:

1. mediante affidamento a società misto pubblica - privata previa gara "a doppio" oggetto per l'individuazione del socio privato operatore;
2. mediante affidamento in house;
3. mediante individuazione di un soggetto terzo, da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

A questo punto necessita un breve cenno sulla nozione "di rilevanza economica".

Secondo la giurisprudenza prevalente la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere evolutivo e dinamico per cui non è possibile definire a priori un elenco di servizi di rilevanza economica.

Secondo infatti la giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di elementi tali (a titolo esemplificativo presenza di un scopo precipuamente lucrativo, organizzazione di impresa, eventuale finanziamento dell'attività in questione).

La rilevanza economica degli impianti sportivi è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività.

In altri termini un servizio è da intendersi di rilevanza economica quando è in astratto potenzialmente capace di produrre un utile di gestione e, quindi, in grado di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

*Comune di Meliterno Ufficio del Segretario Comunale*



Per completezza di esposizione, l'ordinamento dell'ente è dotato di una normativa regolamentare approvata con delibera C.C. n. 26 del 29/06/2012 che disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, tra i quali tuttavia non è menzionata la piscina, circostanza che ovviamente determina la non applicabilità dello stesso all'impianto.

Il servizio alla data odierna è esternalizzato tramite l'istituto della concessione e l'affidamento attualmente in essere avrà scadenza il 1° luglio 2014.

Necessita individuare un nuovo contraente cui affidare la gestione tramite gara ad evidenza pubblica.

Trattasi di un'opzione pienamente conforme al quadro normativo sovranazionale esistente.

L'individuazione di un soggetto gestore del servizio, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (nel rispetto dei principi di fonte comunitaria, di mutuo riconoscimento di trasparenza, di proporzionalità e di adeguata pubblicità, di non discriminazione) è quello che si pone certamente più in linea con il diritto comunitario.

Altri sistemi (modello in house providing, modello di società mista) sono sicuramente conformi al diritto comunitario, ma richiederebbero pregnanti motivazioni alla base delle scelte adottate (a titolo esemplificativo andrebbe adeguatamente motivata l'opzione società mista in quanto quest'ultima farebbe assumere al socio Comune il rischio di impresa).

Da quanto sopra detto appare di tutta evidenza che il ricorso alla gara pubblica, di carattere comunitario, offra adeguate e sicure garanzie della concorrenza per il "mercato".

L'istituto della concessione consente inoltre di scaricare il rischio d'impresa sul concessionario a cui competono delle tariffe predeterminate dall'Amministrazione.

All'aggiudicatario verranno affidati una pluralità di obblighi di servizio che, a titolo meramente esemplificativo vengono di seguito riportati:

- presenza e assistenza di addetti durante gli orari di apertura e lo svolgimento di manifestazioni nel complesso sportivo;
- messa a disposizione degli utenti, oltre agli impianti sportivi, tutte le attrezzature di cui essi risultano dotati, tenendole in funzione;
- pulizia ed igienicità del complesso, comprese le aree esterne (*include le aree verdi*), interne e di pertinenza e fornitura al riguardo di tutto il materiale ed attrezzi necessari, anche in seguito a manifestazioni e/o attività particolari. Oltre gli adempimenti ordinari per la pulizia dell'intero complesso, la concessionaria è tenuta a provvedere agli interventi di pulizia ed igienicità a propria cura e spese;
- servizio di custodia, di vigilanza, di attesa e di cassa negli orari di apertura;
- servizio di apertura, di chiusura dell'impianto e di sorveglianza degli accessi al medesimo;
- manutenzione ordinaria di tutto il complesso sportivo. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento, il mantenimento ed il ripristino agibilità riferiti alla qualità e quantità di attrezzature (*servizi igienici, sala e bar, etc*) e di benessere (*igiene, sicurezza, illuminazione, riscaldamento etc*). A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano alcuni interventi di manutenzione a carico della concessionaria:
  - riparazione, controllo, sostituzione di oggetti o parti di chiusure (maniglie, attaccapanni, armadi, etc) accidentalmente rotti secondo l'occorrenza;
  - riparazione e controllo arredi ed attrezzature di servizio;
  - piccole riprese di intonaci, piccole tinteggiature e verniciature interne, piccoli interventi di riparazione strutture per deterioramento o manomissioni;
  - controllo regolazione, sostituzione e mantenimento in efficienza dei corpi illuminanti compresa la sostituzione lampade, controllo e mantenimento in efficienza impianti elettrici, e di segnalazione e dei collegamenti elettrici di terra ed esterni;
  - controllo, regolazione, sostituzione, mantenimento in efficienza scarichi wc, rubinetti, valvole autoclavi docce pozzi acqua nera tenuta guarnizioni varie, pulizia fosse mantenimento in efficienza scarichi a pavimento sifoni griglie di scarico, in generale di tutti gli impianti idrosanitari;
- manutenzione e sistemazione delle aree esterne;

*Comune di Meliterno Ufficio del Segretario Comunale*

- riparazione di rivestimenti interni, riparazioni e piccole integrazioni pavimentazioni;
- piccole riparazioni di infissi e serramenti interni ed esterni;
- riparazione di apparecchi sanitari (*lavabo, mensole, specchi ed ogni articolo da bagno*);
- interventi di sostituzione di componenti elettrici, interni ed esterni in avaria in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative, conduzione degli impianti tecnologici, con fornitura a proprie spese di materiale e prodotti necessari al loro funzionamento;
- trattamenti periodici e potature di tutte le piante e siepi e prato;
- verniciatura delle parti metalliche e non delle attrezzature (*pedane - infissi - giochi elementi in PVC - targhe - suppellettili*);
- mantenimenti in stato di efficienza e decorosità di tutte le zone guardaroba coi allestimento di armadietti e quant'altro necessario;
- verifica periodica e ricarica degli estintori e verifica dei presidi antincendio esistenti;
- pulizia delle griglie di raccolta acqua piovana e dei pozzetti di confluenza posti all'interno delle strutture sportive e del parco giochi con pulizia ed eventuale sostituzione di griglie e quant'altro occorra per rendere il tutto perfettamente funzionante.
- riparazioni e interventi di qualsiasi genere per danni dovuti ad atti vandalici ed azioni dolose di piccola entità perpetrati dall'interno e dall'esterno.
- intestazione dei contatori e assunzione degli oneri per consumi relativi a energia elettrica, gas, biglietti ingresso, spese telefoniche, materiale vario per servizi ecc.;
- servizio di bar e ristoro, compreso tutti gli approvvigionamenti relativi;
- rigoroso rispetto delle norme di legge, o di regolamenti in ordine all'affluenza del pubblico, al numero del personale utilizzato, ai rapporti giuridici ed economici del personale impiegato;
- rispetto delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile;
- ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche a norma di legge;
- predisposizione annuale di una relazione sulla gestione del complesso con l'indicazione di ingressi periodo estivo/invernale, ingressi a titolo gratuito, stato degli impianti, arredi, interventi manutentivi effettuati, eventuali carenze riscontrate dall'utenza anche in fatto di gestione, sopralluoghi ASL e situazione igienico sanitaria, età;
- rispetto, per il complesso natatorio, della "regolamentazione vigente in ordine agli aspetti igienico - sanitari delle piscine
- stipula polizze assicurative
- comunicazione immediata al Comune e al Servizio di Igiene pubblica di ogni problematica di natura igienico-sanitaria, di ogni criticità su eventuali disfunzioni degli impianti, e di ogni eventuale incidente occorso ai frequentatori o agli operatori.
- Spese per il personale specialistico addetto alla manutenzione degli impianti tecnici,



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Gerardo LUONGO**